



COMUNE DI BELLUNO

**COMITATO FRAZIONALE PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI
DELLE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO**

Via Brigata Garibaldi, 89a - 32020 Bolzano Bellunese

STATUTO

INTRODUZIONE STORICA

La più antica traccia d'insediamento stabile nell'area di Bolzano Bellunese si trova in località "Bus del Buson" nell'alta Valle dell'Ardo. Si tratta di un villaggio fortificato dell'età del bronzo, che controllava l'accesso all'Ardo fino ai pascoli alti ed ai passaggi che conducevano verso Cajada, Zoldo e l'Agordino.

Nella zona compresa tra Tisoi, Bolzano e la valle dell'Ardo si riscontra un'interessante presenza simultanea di toponimi che denunciano ancora un primitivo substrato celtico a fianco di altri in cui è già visibile una completa romanizzazione per passare poi a coniazioni ibride romano - germaniche fino ad arrivare a toponimi unicamente germanici, come Tisoi. I nomi dei luoghi sono le tracce lasciate dalla successiva presenza di popolazioni celtiche romane e germaniche che si sono stabilite e sovrapposte nel territorio a nord di Belluno tra IV secolo avanti Cristo e VI secolo dopo Cristo.

Il documento più antico relativo all'area di Bolzano Bellunese è la famosa bolla di Papa Lucio III del 1185, che cita tra i possedimenti del vescovo di Belluno il "Castrum de Medone", vale a dire l'antico castello che era posto all'innesto tra Val Medon e Valle dell'Ardo, sulla cima di una caratteristica piramide naturale che offriva una perfetta difesa. L'umanista Piero Valeriano (1477 - 1558) appartenente al ramo "dalle Fosse" del casato dei "da Bolzanio" facente parte fin dall'epoca medievale alla nobiltà feudale vescovile, ricorda ancora nelle "Antiquitates bellunenses" che la sua famiglia, un tempo, aveva posseduto tale castello, che verosimilmente chiudeva a settentrione una linea difensiva che comprendeva anche Bolzano e Tisoi, come, infatti, sembra indicare la comune origine delle tre famiglie nobili dei Tison/ da Tisoi, dei Bolzanino/ da Bolzano e dei Bolzanio / dalle fosse.

Dopo l'entrata di Belluno nello stato veneziano all'inizio del Quattrocento, tutti i castelli territoriali furono abbattuti e così avvenne probabilmente anche a Bolzano. Sul luogo e con alcuni elementi architettonici dell'antica struttura fu probabilmente edificata l'attuale chiesa parrocchiale, che nel portale laterale lascia ancora vedere uno degli antichi stemmi del casato da Bolzanio. Il castello di Medone, invece, era stato già abbattuto in precedenza verosimilmente durante il turbolento Trecento Bellunese, caratterizzato da continui avvicendamenti di potentati stranieri.

Durante i lunghi secoli del dominio veneto, le comunità rurali del territorio Bellunese poterono godere di un relativo autogoverno, espresso attraverso la "regola", uno strumento giuridico d'origine longobarda, che confermava che il nucleo originario di Bolzano tra il VI e VII sec. Per controllare l'antica strada alta che arrivando dal Friuli per il Cansiglio e l'Alpago si portava a San Liberale, saliva a San Micel, quindi passando per Vaus scendeva all'Ardo che attraversava al Pont de la Mortis per continuare in costa da Bolzano a Tisoi e quindi raggiungere la valle del Cordevole dalla quale si poteva arrivare al ducato di Trento.

Bolzano, con tutta l'area a nord di Belluno formava la "Sindacaria di Pedemonte" (il Bellunese era diviso in 7 pievi e 3 sindacarie). Secondo un documento redatto nel primo Quattrocento dal notaio Antonio da Tisoi (prot. I 1427 - 1440, f.184v) la regola di Bolzano si riuniva nel cimitero a fianco della chiesa del paese, come risulta da un'assemblea documentata il 19 giugno del 1431.

Art. 1 - NATURA GIURIDICA

L'Amministrazione separata dei beni d'uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano (Comitato Usi Civici Bolzano Vezzano) è istituita ai sensi della Legge 16.6.1927 n. 1766, del R.D. 26.2.1928 n. 332 e della L. 20.11.17 n. 168, della L.R. 22.4.1994 n. 31 e successive modifiche, L.R 28.6.2019 n. 24.

L'Amministrazione separata ha personalità giuridica di diritto privato. L'Amministrazione separata, ha autonomia statutaria, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 2 - SEDE E SIMBOLO

L'Amministrazione separata dei beni d'uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano ha sede in Comune di Belluno.

Il simbolo del Comitato è rappresentato da un falcone impugnante una spada inscritta in uno stemma dell'antica casata detta "da Bolzanio"

Art. 3 - FINALITA' E SCOPI

L'amministrazione separata rappresenta istituzionalmente le comunità di Bolzano e Vezzano, ha lo scopo di amministrare e gestire il dominio collettivo delle predette frazioni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in sintonia con i principi costituzionali, favorendo la partecipazione democratica.

Tutela e garantisce il godimento delle risorse ambientali, storiche, culturali ed economiche.

Art. 4 - FRAZIONISTI

Sono titolari del dominio collettivo delle Frazioni di Bolzano Bellunese e di Vezzano tutti i cittadini residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano dal civico n. 32 di Via Travazzoi, i quali storicamente usufruiscono dei beni.

L'esercizio spetta ai residenti, di seguito chiamati frazionisti, a partire dal primo giorno solare dell'anno successivo a quello d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione.

L'esercizio dei diritti sul dominio collettivo è disciplinato dal "Regolamento per l'amministrazione dei beni d'uso civico delle Frazioni di Bolzano e Vezzano in Comune di Belluno", approvato ai sensi dell'art. 64 della L.1766/27, di seguito chiamato Regolamento.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI FRAZIONISTI

I frazionisti hanno diritto al godimento del dominio collettivo frazionale secondo quanto disposto dal Regolamento.

Intervengono alle assemblee indette dal Presidente del Comitato.

Partecipano all'Amministrazione attraverso interrogazioni, interpellanze, istanze, richieste, mozioni e proposte. Il documento deve essere presentato per iscritto e deve eventualmente indicare i mezzi per far fronte alle spese previste.

Eleggono secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore i membri componenti il Comitato.

Hanno il dovere di osservare le norme stabilite dal Regolamento, dallo Statuto e le disposizioni impartite dal Comitato nelle materie di competenza.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Amministrazione separata:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato;

- c) Il Presidente
- d) L'organo di controllo.

Art. 7 - ASSEMBLEA

Compongono l'assemblea tutti i frazionisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente convoca l'assemblea generale dei frazionisti, nella quale dà comunicazione del bilancio consuntivo e preventivo e di ogni altra informazione riguardante l'amministrazione dei beni di uso civico.

L'assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di manifesti e con la massima pubblicità, anche attraverso comunicati divulgati dai mass-media, e comunque con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data prescelta.

L'assemblea può essere altresì convocata, almeno sette giorni prima della data prescelta, dal Presidente per deliberare d'urgenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il frazionista assente può farsi rappresentare con delega scritta da altro frazionista.

Il delegato può avere una sola delega.

L'Assemblea delibera nelle seguenti materie:

- a) approvazione dello Statuto, dell'elenco dei beni del dominio collettivo frazionale e del regolamento, nonché loro modifiche;
- b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo. In caso di voto negativo, comunque la decisione definitiva spetta al Comitato.
- c) approvazione di eventuali indennità di carica del Presidente e gettoni presenza dei membri del Comitato;
- d) delega della gestione del dominio collettivo frazionale al Comune di Belluno, nei casi di cui al successivo art. 11;
- e) richiesta di indizione delle elezioni, prima della naturale scadenza del mandato al Comitato;
- f) la proposta di attribuzione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai componenti il Comitato;

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'assemblea in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli atti di cui alla lettera a) devono essere preventivamente adottati dal Comitato con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti.

Art. 8 - IL COMITATO

Il Comitato è costituito da cinque consiglieri ed è eletto secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore.

; dura in carica quattro anni. I consiglieri devono essere maggiorenni ed essere iscritti nell'anagrafe generale dei frazionisti.

La carica di consigliere componente il Comitato è incompatibile con quella di consigliere o assessore comunale o provinciale, o sindaco del Comune di Belluno qualora residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano.

Spetta al Comitato l'amministrazione del dominio collettivo frazionale che viene esercitata a favore dei frazionisti secondo il principio dell'uguaglianza e della partecipazione, con le procedure previste dal Regolamento.

Al Comitato sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la compilazione, aggiornamento e approvazione dell'elenco dei titolari del dominio collettivo ordinati per nuclei familiari con indicazione del capo famiglia;

- b) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- c) nomina dell'organo di controllo;
- d) la predisposizione e l'adozione dello Statuto, del "Regolamento per l'esercizio degli Usi civici"; e delle loro eventuali revisioni;
- e) l'adozione di atti generali d'indirizzo e di gestione amministrativa nonché l'approvazione di Regolamenti che siano funzionali a tale gestione;
- f) le istanze alla Regione di autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione di terreni appartenenti al dominio collettivo;
- g) l'approvazione del bilancio annuale, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- h) l'adozione del piano di utilizzo delle terre di uso civico ai sensi degli artt. 9 e 10 della LR 31/1994;
- i) le sospensioni dall'esercizio dei diritti nei casi previsti dal "Regolamento per l'esercizio degli Usi civici";
- j) ogni altro atto demandato dalla legge o dai regolamenti e ogni altro atto che non sia espressamente di competenza di altro organo.

Le deliberazioni del Comitato, una volta verbalizzate, vengono sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro dei verbali del Comitato, cui hanno accesso tutti i frazionisti.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prescelta e devono indicare l'ordine del giorno.

I membri del Comitato non possono partecipare a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale ovvero l'abbiano i loro coniugi o i parenti e affini fino al secondo grado.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; a parità di voto prevale il voto del Presidente.

I consiglieri che rimangono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono ipso jure.

Le dimissioni di un consigliere sono presentate al Presidente che le ratifica comunicandolo agli altri consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.

La decadenza o le dimissioni di un consigliere comportano la surroga ricorrendo al primo dei non eletti alla votazione, qualunque sia l'eventuale lista di appartenenza.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

L'elezione del Presidente avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del membro del comitato che ha ricevuto più voti, con facoltà dello stesso di invitare il Sindaco o di un Suo delegato.

L'elezione del Presidente si effettua a maggioranza relativa, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Con uguali modalità viene eletto il Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione separata degli usi civici.

Al Presidente sono inoltre attribuite le seguenti competenze:

- a) rappresentare l'Amministrazione separata in tutti gli atti e in tutti i giudizi;
- b) convocare e presiedere le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei frazionisti, e sottoscrivere i relativi verbali e deliberazioni;
- c) verificare gli indirizzi generali dell'azione amministrativa, promuovendo e coordinando le attività dei membri del Comitato;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni;
- e) verificare la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa;

- f) adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione;
- g) assicurare la tenuta dei registri e dei libri contabili, nonché l'elenco dei titolari del dominio collettivo ordinati per nuclei familiari con indicazione del capo famiglia;
- h) presiedere agli incanti e gare per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- i) firmare contratti, convenzioni, collaborazioni, partecipazioni o accordi con altri enti, istituti, società o privati e qualsiasi documento emanato o ratificato dal Comitato;
- j) far osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per l'esercizio degli Usi civici ;
- k) promuovere, su parere del Comitato, i procedimenti disciplinari e le sospensioni dall'esercizio del diritto di Uso Civico, comprese le azioni per il ripristino delle terre manomesse o danneggiate e di contestazione delle occupazioni abusive sulle terre di uso civico, secondo le modalità e i termini dell'art. 11 della LR 31/94.
L'organo deputato ad adottare i provvedimenti di sospensione dai diritti di uso civico è stabilito negli artt. 3 e 14 del regolamento,
- l) promuovere la partecipazione dei frazionisti all'attività dell'Amministrazione separata;
- m) promuovere e sviluppare ogni utile iniziativa di coordinamento e collaborazione con l'Amministrazione comunale e altre amministrazioni pubbliche. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di decesso o decadenza del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Comitato, entro 30 giorni, per la nomina del nuovo Presidente.

I requisiti e le incompatibilità per l'elezione a Presidente sono gli stessi per l'elezione a consigliere componete il Comitato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e può delegare le proprie funzioni anche per determinati atti o in caso di assenza, al vicepresidente o ad un consigliere del Comitato.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate al Comitato.

In questo caso spetta al Presidente dimissionario convocare il Comitato entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente cessa inoltre dalla carica in caso di una mozione di sfiducia approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri componete il Comitato.

Art 10 - ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

La nomina dell'organo di controllo, salvo obblighi di legge, è facoltativa.

Nel caso in cui, per due anni consecutivi la gestione finanziaria diretta sia pari o superiore a 220 mila Euro, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nel caso di istituzione dell'Organo di Controllo o del Revisore, l'Assemblea potrà:

- a) nominare un organo di controllo monocratico, ovvero al quale è affidata anche la revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge;
- b) nominare un Revisore legale.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, la retribuzione annuale dello stesso è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Nel caso di nomina di un Revisore legale, il compenso dello stesso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo incarico. Questo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere eletti alla carica di organo di controllo monocratico o di Revisore, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Comitato sino al secondo grado e coloro che con l'Amministrazione separata hanno rapporti di lavoro o di lite, nonché il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali del Comune di Belluno.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore, o decadono dall' ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Comitato sino al secondo grado e coloro che con l'Amministrazione separata hanno rapporti di lavoro o di lite, nonché il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

Art. 11 - ELEZIONI DEL COMITATO

Il Comitato è costituito da cinque membri ed è eletto secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore.

Il Comitato di norma dura in carica quattro anni. Alla scadenza del mandato o in caso di scioglimento anticipato i poteri dei membri del comitato sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

I membri devono essere maggiorenni ed essere iscritti nell'anagrafe degli aventi diritto. Non sono eleggibili:

- a) i titolari di uffici ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o del Comitato;
- b) i dipendenti del Comitato.

Il Comitato pronuncia la decadenza di un proprio componente quando si verifichi una delle situazioni che comporta non eleggibilità.

Le dimissioni di un membro sono presentate al Presidente che le sottopone al Comitato nella prima seduta utile.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito, laddove sia possibile, al primo dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato. Nel caso che il numero dei componenti il Comitato scenda al di sotto di tre, il Presidente dovrà darne comunicazione al Comune e alla Regione affinché, entro il termine di due mesi, vengano indette nuove elezioni.

Il Consiglio comunale assume l'amministrazione dei beni civici frazionali, con il Sindaco in qualità di Presidente, in caso di:

- mancata presentazione delle liste di candidati;
- deliberazione dell'Assemblea, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la quale viene affidata la gestione del patrimonio ai suddetti organi comunali ai sensi della L. 168/2017.

Nel caso in cui l' amministrazione del dominio collettivo sia assunta dal Comune, i proventi del dominio collettivo e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio e al rendiconto del Comune. La destinazione deve comunque essere conforme a quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Amministrazione separata è costituito da :

- a) dal dominio collettivo frazionale;
- b) dai beni mobili ed immobili diversi dal dominio collettivo frazionale;
- c) dalla liquidità proveniente dalla gestione del dominio collettivo e da trasferimenti e contributi.

Art. 13 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato il bilancio consuntivo e quello preventivo. I bilanci sono

messi a disposizione dell'organo di controllo/ revisore e tornano, entro quindici giorni, al Comitato per l'approvazione.

Durante l'Assemblea generale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo vengono sottoposti al parere non vincolante dei frazionisti che esprimono, attraverso il voto, il loro consenso o il loro giudizio sfavorevole alla gestione del Comitato.

Le entrate derivanti dal complesso del dominio collettivo frazionale, dopo aver soddisfatto le spese correnti e di gestione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi, saranno impegnate per i seguenti scopi:

- a) incrementare e migliorare il patrimonio civico frazionale, anche tramite l'acquisizione di terreni da assoggettare al regime giuridico dei domini collettivi;
- b) promuovere le attività agricole, zootecniche e forestali e incoraggiare la sperimentazione in tali ambiti;
- c) promuovere ogni altra attività e iniziativa capace di dare un apporto sostanziale all'economia e alla cultura della comunità frazionale;
- d) finanziare opere e servizi pubblici a favore del diretto beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del Comune, d'intesa con l'Amministrazione comunale.

La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, la formazione dei documenti di bilancio, la tenuta dei libri contabili, l'attività contrattuale, sono regolate dalla normativa vigente per gli enti con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Amministrazione separata può assumere personale proprio. Il rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di categoria e dal Codice Civile.

L'amministrazione separata può avvalersi di personale del Comune o di altre amministrazioni tramite stipula di apposite convenzioni.